

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
328/2012/R/eel**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 226/2012/R/EEL, RELATIVE ALLA SATURAZIONE
VIRTUALE DELLE RETI ELETTRICHE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito in legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: linee guida);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05;
- la deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e i relativi Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2010, ARG/elt 173/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 173/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 9/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2011, ARG/elt 73/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/11);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 187/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2012, 226/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 226/2012/R/eel);
- la “Memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili” dell’Autorità in data 19 maggio 2011, PAS 12/11;
- la “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità” e la “Proposta al Parlamento e al Governo di strumenti in vista della definizione della politica energetica nazionale”, del 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- la “Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” in data 1 marzo 2012, 56/2012/I/com;
- le ordinanze 13 gennaio 2011, dal n. 8 al n. 65 del Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), sede di Milano, Sezione Terza;
- il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10;
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 37/11 (di seguito: DCO 37/11);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
- le ordinanze 30 marzo 2012, nn. 440/12, 441/12, 442/12, 443/12, 444/12, 445/12, 446/12, 447/12, 448/12, 449/12, 450/12, 457/12 e 458/12; le ordinanze 2 aprile 2012, nn. 464/12, 466/12, 467/12, 468/12, 470/12, 472/12, 473/12, 475/12, 476/12, 477/12, 478/12, 479/12, 480/12, 482/12, 484/12, 485/12 e 486/12 del Tar Lombardia, sede di Milano, Sezione Terza;
- le ordinanze 16 maggio 2012, nn. 1879, 1880, 1881, 1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta;
- le ordinanze 24 maggio 2012, nn. da 2004 a 2019, del Consiglio di Stato, Sezione Sesta;
- la lettera del 17 luglio 2012, prot. Autorità n. 22075 del 19 luglio 2012, trasmessa dall’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER) all’Autorità (di seguito: lettera 17 luglio 2012).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 1 *septies*, comma 2, del decreto legge 105/10, l’Autorità regola il servizio di connessione al fine evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate, entro tempi definiti, le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate;
- l’Autorità è più volte intervenuta a modificare la regolazione del servizio di connessione al fine di evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate, entro tempi definiti, le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate (deliberazione ARG/elt

- 125/10, deliberazione ARG/elt 173/10, deliberazione ARG/elt 9/11, deliberazione ARG/elt 73/11, DCO 37/11, deliberazione ARG/elt 187/11, deliberazione 226/2012/R/eel);
- le deliberazioni ARG/elt 125/10, ARG/elt 173/10, ARG/elt 187/11, nelle parti relative alla definizione di un corrispettivo per la prenotazione della capacità di trasporto sulla rete, sono state oggetto di impugnativa presso il Tar Lombardia e/o il Consiglio di Stato e di successiva sospensiva in relazione all'applicazione del predetto corrispettivo;
 - l'Autorità, con la deliberazione 226/2012/R/eel, ha:
 - previsto, al fine di eliminare il fenomeno della saturazione virtuale della rete, che la prenotazione definitiva della capacità di rete avvenga solo in concomitanza con l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione (Soluzione 2 del DCO 37/11), in luogo del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete (Soluzione 1 del DCO 37/11) precedentemente definito e oggetto di sospensiva;
 - previsto che rimanga fermo un periodo iniziale, di durata differenziata in base al livello di tensione, durante il quale la soluzione tecnica per la connessione rimane valida e consente la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete;
 - previsto di attendere l'evoluzione del contenzioso pendente presso il giudice amministrativo al fine di valutare l'opportunità di affiancare agli strumenti implementati con la deliberazione 226/2012/R/eel anche strumenti basati su corrispettivi per la prenotazione della capacità di rete, stabilendo eventualmente che questi ultimi strumenti siano alternativi agli strumenti implementati con la predetta deliberazione, a scelta dei produttori che richiedono la connessione;
 - previsto che le predette disposizioni, ridefinendo opportunamente le tempistiche di decorrenza, trovino applicazione anche nel caso di richieste di connessione già inviate al gestore di rete;
 - abrogato le disposizioni riguardanti i casi di decadenza dei preventivi accettati relativi al mancato rispetto dei tempi inizialmente previsti dal TICA per l'avvio dell'iter autorizzativo e dei tempi per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica (o per la comunicazione di mancato avvio) in quanto superati dall'implementazione della Soluzione 2 del DCO 37/11 che già induce i produttori ad essere parte attiva nell'ambito del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- diversi operatori hanno richiesto per le vie brevi all'Autorità di intervenire al fine di precisare in maniera puntuale le modalità applicative e le diverse responsabilità in capo ai gestori di rete e ai richiedenti in relazione all'attuazione dell'articolo 33 del TICA come modificato dalla deliberazione 226/2012/R/eel;
- Enel Distribuzione, nel corso della riunione del 8 giugno 2012 con gli Uffici della Direzione Mercati tenutasi presso la sede dell'Autorità, ha evidenziato le diverse criticità riscontrate nell'applicazione della deliberazione 226/2012/R/eel richiedendo, tra l'altro, che:

- venga valutata l'opportunità di precisare le modalità e i tempi di intervento del gestore di rete per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 33 del TICA, come modificato dalla deliberazione 226/2012/R/eel;
- sia valutata l'opportunità di prevedere, per gli impianti connessi in bassa e media tensione, alcune modalità applicative semplificate in modo tale da ridurre al minimo il numero di richieste di connessione per le quali procedere ad una revisione della soluzione tecnica di connessione (STMG) nel corso dell'iter autorizzativo;
- siano incrementate, con particolare riferimento agli impianti connessi alla rete di distribuzione, le tempistiche di validità della soluzione tecnica indicata nel preventivo, di cui al comma 33.2 del TICA, come modificato dalla deliberazione 226/2012/R/eel;
- l'Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER), con la lettera 17 luglio 2012, ha segnalato, tra l'altro, che la deliberazione 226/2012/R/eel ha in parte attenuato le criticità della precedente disciplina in materia di connessioni, ma contiene alcuni aspetti ritenuti critici; ed in particolare:
 - la deliberazione si applica a tutte le richieste di connessione in corso, ivi incluse quelle presentate in aree ad oggi non critiche;
 - le tempistiche di validità della soluzione tecnica indicata nel preventivo, di cui al comma 33.2 del TICA, come modificato dalla deliberazione 226/2012/R/eel, appaiono troppo brevi in relazione alla reale durata dei procedimenti autorizzativi, soprattutto in relazione agli impianti in bassa e media tensione;
 - la formulazione di una nuova soluzione per la connessione e la necessità di sottoporre la medesima alle valutazioni delle amministrazioni interessate rischia di dilatare ulteriormente le tempistiche autorizzative; pertanto APER richiede di prevedere un tempo breve per la formulazione della nuova soluzione tecnica per la connessione, decorso il quale, in assenza di una nuova soluzione tecnica comunicata dal gestore di rete al richiedente, la soluzione "indicativa" diventi definitiva.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dai confronti avuti con gli operatori emerge che la maggior parte degli impianti di produzione di potenza fino a 1 MW per i quali è stata presentata richiesta di connessione vengono effettivamente autorizzati e realizzati;
- il decreto legislativo 28/11, con l'effetto di accelerare i tempi per l'autorizzazione degli impianti, prevede:
 - un procedimento autorizzativo semplificato, basato sul silenzio assenso, di durata massima pari a trenta giorni (procedura abilitativa semplificata) che permette di autorizzare non solo l'impianto ma anche le opere connesse (infrastrutture per la connessione, ecc.);
 - che le Regioni e le Province autonome possano estendere l'applicazione della procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW;
- i principi alla base della deliberazione 226/2012/R/eel non possono essere applicati alle sole aree critiche poiché, diversamente, non permetterebbero di risolvere i problemi di saturazione virtuale delle reti qualora le aree attualmente non critiche divenissero critiche.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare specifiche disposizioni di attuazione della deliberazione 226/2012/R/eel fermi i principi su cui si fonda, di al fine di:
 - rendere più rapido ed efficiente lo svolgersi dell'iter di connessione nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW, per i quali le normative prevedono, in generale, modalità e tempistiche autorizzative semplificate;
 - definire in maniera più puntuale le attività e le responsabilità in capo ai richiedenti la connessione e ai gestori di rete al fine di limitare i casi di revisione della soluzione tecnica per la connessione;
- coordinarsi con il Ministero dello Sviluppo Economico affinché quest'ultimo valuti l'opportunità di puntualizzare alcuni aspetti di dettaglio nell'applicazione delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di coordinare le attività e il ruolo dei responsabili dei procedimenti autorizzativi con quanto previsto dall'Autorità in materia di connessioni, garantendo uno svolgimento più rapido ed efficiente dei predetti procedimenti;
- attendere l'evoluzione del contenzioso pendente presso il giudice amministrativo al fine di valutare l'opportunità di affiancare agli strumenti implementati con il presente provvedimento anche strumenti basati su corrispettivi per la prenotazione della capacità di rete, prevedendo eventualmente che questi ultimi strumenti siano alternativi agli strumenti implementati con il presente provvedimento, sulla base di scelte operate dai produttori che richiedono la connessione;
- confermare che le modalità di prenotazione della capacità di rete definite dalla deliberazione 226/2012/R/eel e puntualizzate con il presente provvedimento trovino applicazione anche nel caso di richieste di connessione già inviate al gestore di rete, secondo le modalità e le tempistiche già definite dal punto 3 della medesima deliberazione; pertanto, tali tempistiche, come ridefinite nel presente provvedimento, continuano ad applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione 226/2012/R/eel (28 maggio 2012) ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva;
- ripristinare le disposizioni riguardanti i casi di decadenza dei preventivi accettati relativi al mancato rispetto dei tempi, inizialmente previsti dal TICA, per l'avvio dell'iter autorizzativo e per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica (o per la comunicazione di mancato avvio), al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei richiedenti la connessione

DELIBERA

1. L'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) è modificato nei seguenti punti:
 - l'articolo 9, comma 9.3, è sostituito dal seguente: “
 - 9.3 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria,

ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.”;

- l'articolo 9, comma 9.5, è sostituito dal seguente: “
9.5 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è

tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.”;

- l'articolo 21, comma 21.3, è sostituito dal seguente: “

21.3 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.”;
- l'articolo 21, comma 21.5, è sostituito dal seguente: “

21.5 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del

preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.”;

- dopo il Titolo I della Parte V è inserito il seguente articolo: “

Articolo 31

Validità del preventivo accettato

- 31.1 Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:
- a) 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;
 - b) 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,
- ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è

sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.2 Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando:

- a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
- b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente comma terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.3 Qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai commi 31.1 o 31.2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.”;

- l'articolo 33 è sostituito dal seguente: “

Articolo 33

Prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione

33.1 Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete. Nel caso di tutti gli altri impianti si applica quanto previsto nei commi successivi.

- 33.2 La soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per:
- 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
 - 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,
- al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.
- 33.3 Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume un valore indicativo.
- 33.4 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 33.3, il richiedente, all'atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della STMG evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della STMG presentata in iter autorizzativo.
- 33.5 Nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con il gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.
- Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.

In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35, elabora una nuova STMG, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova STMG.

La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova STMG:

- il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova STMG al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione al gestore di rete con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova STMG. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 comporta la decadenza del preventivo e della STMG con le modalità previste dai medesimi commi.

33.6 Nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con il gestore di rete, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il gestore di rete dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell'altro gestore di rete. Quest'ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG.

Qualora l'esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l'eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova STMG, il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

- 33.7 Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e 33.6, in merito alla realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, il gestore di rete verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
- 33.8 Nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione può subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo, indipendentemente dall'effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata; in tutti gli altri casi, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato.”;
- all'articolo 40, dopo il comma 40.7 sono inseriti i seguenti commi: “

40.8 La capacità di trasporto che si rende disponibile sulle reti viene riassegnata dai gestori di rete ad altre richieste di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le *open season*, di quanto previsto al comma 40.9, compatibilmente con la potenza in immissione richiesta, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato e fatto salvo quanto previsto al comma 40.10:

 - a) richieste di connessione per le quali il gestore di rete verifica la realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione o ridefinisce la STMG ai sensi dei commi 33.5 e 33.6;
 - b) richieste di connessione relative a impianti di produzione già connessi per i quali sono state attivate modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente ai sensi del comma 8.2, lettera d), o del comma 20.2, lettera d);
 - c) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete ha attivato il coordinamento con altro gestore di rete;

- d) richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali il gestore di rete non ha ancora emesso il preventivo;
- e) nuove richieste di connessione nello stesso tratto di rete.

Nell'ambito della casistica di cui alla lettera a), al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione vengono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta di conferma di persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG da parte del responsabile del procedimento autorizzativo unico o del richiedente o del responsabile del procedimento di VIA (qualora necessaria).

Nell'ambito di ciascuna delle altre casistiche sopra richiamate, al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione vengono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie di cui al comma 6.3.

40.9 Il gestore di rete, nelle aree in cui sono attive le *open season*, al termine di ciascuna *open season* calcola la capacità di trasporto che si è resa disponibile sulle reti nel corso dell'*open season* e che non è già stata riallocata ai sensi del comma 40.8, lettera a) secondo le tempistiche di cui all'articolo 33 e procede alla sua riallocazione secondo quanto disposto dalle restanti lettere del comma 40.8.

40.10 In presenza di specifiche esigenze connesse allo sviluppo e alla gestione efficiente della rete elettrica i singoli gestori di rete possono richiedere all'Autorità una modifica dell'ordine di priorità e dei criteri stessi di cui al comma 40.8. A tal fine i singoli gestori presentano richiesta formale all'Autorità corredata delle singole deroghe e delle motivazioni alla base di tale richiesta.”.

2. Il penultimo alinea del punto 1. della deliberazione 226/2012/R/eel è soppresso.
3. Le disposizioni previste dai commi 9.3, 9.5, 21.3, 21.5 e dall'articolo 31 del TICA si applicano anche alle richieste di connessione in corso. Le tempistiche ivi indicate si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva.
4. La disposizione di cui al comma 33.1 del TICA si applica anche agli impianti con potenza nominale fino a 1 MW il cui preventivo sia stato accettato prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
5. La presente deliberazione è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico.
6. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni